

## Nota informativa

### Premessa

La presente **nota informativa** è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n.518/D del 21 novembre 2003.

### Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Aurora Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. del 29 aprile 1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A., con Sede in: Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

### 1. Informazioni relative al contratto

#### 1.1 Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Aurora Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Aurora Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### 1.2 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti direttamente a:

**Aurora Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami**  
Via della Unione Europea, 3/B  
20097 San Donato Milanese (MI) - Italia  
Tel.: 02 55604027 Fax: 02 51815353  
E-mail: [ufficio\\_reclami@auroraassicurazioni.it](mailto:ufficio_reclami@auroraassicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

**ISVAP**  
**Servizio Tutela degli Utenti**  
Via del Quirinale, 21 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Aurora Assicurazioni S.p.A..

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente ed Aurora Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

### 2. Informazioni relative al contratto "Servizi e Prestazioni Sanitarie"

#### 2.1 Durata del contratto

**Il contratto non prevede il "tacito rinnovo".**

Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

#### 2.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all'effetto;

la stessa decorre:

- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio;
- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico.



### 3. Informazioni relative al contratto “Indennità Plus da Ricovero”

#### 3.1 Durata del contratto

**Il contratto prevede il “tacito rinnovo”.**

In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

#### 3.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all’effetto;

la stessa decorre:

- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio;
- dal **60° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l’aborto terapeutico.

### 4. Informazioni relative al contratto “Indennità Giornaliera da Ricovero”

#### 4.1 Durata del contratto

**Il contratto prevede il “tacito rinnovo”.**

In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

#### 4.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all’effetto;

la stessa decorre:

- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio;
- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l’aborto terapeutico.

### 5. Informazioni relative al contratto “Invalidità Permanente da Malattia”

#### 5.1 Durata del contratto

**Il contratto non prevede il “tacito rinnovo”.**

Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901 del Codice Civile.

#### 5.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all’effetto;

la stessa decorre dal **90° giorno** successivo a quello di effetto della polizza.

### 6. Informazioni relative al contratto “Polizza Malattia Rischi Speciali”

#### 6.1 Durata del contratto

**Il contratto non prevede il “tacito rinnovo”.**

Alla scadenza convenuta il contratto sarà risolto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

#### 6.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all’effetto;

la stessa decorre:

- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio;
- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;



- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico.

## 7. Informazioni relative al contratto "Infortuni per la Persona" Sezione Malattia

### 7.1 Durata del contratto

**Il contratto prevede il "tacito rinnovo".**

In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

### 7.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede:

- per la garanzia "Invalidità Permanente da Malattia" una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all'effetto; la stessa decorre dal **90° giorno** successivo a quello di effetto della polizza;
- per le garanzie "Inabilità Temporanea nella Forma Integrale" e "Diaria da Ricovero" da malattia, una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all'effetto;

la stessa decorre:

- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico.

- per la garanzia "Inabilità Temporanea nella forma Ricovero e convalescenza" da malattia, una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all'effetto;

la stessa decorre:

- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico.

## 8. Informazioni relative al contratto "Polizza Infortuni Rischi Speciali "Sezione Malattia

### 8.1 Durata del contratto

**Il contratto prevede il "tacito rinnovo".**

In assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine previsto nelle Norme di Assicurazione in Generale, alla scadenza convenuta il contratto si rinnoverà.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza prevista senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

### 8.2 Periodo di carenza contrattuale

Il contratto prevede una carenza contrattuale ovvero un differimento della garanzia rispetto all'effetto;

la stessa decorre:

- dal **30° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da gravidanza è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della polizza;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- dal **180° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per le conseguenze di stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati nel questionario sanitario ed accettati dalla Società;
- dal **300° giorno** successivo a quello di effetto della polizza per il parto e l'aborto terapeutico.

## 9. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

***La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.***